

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

390^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente VENANZI
e del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

CONGEDI Pag. 18515

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione 18515

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-
tri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimo-
nio con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri:

AGRIMI, *relatore* 18522

FILETTI, *relatore di minoranza* 18515

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 febbraio

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per giorni 3 i senatori: Attaguile, De Giuseppe, Oliva, Russo Arcangelo e Russo Luigi.

Presentazione di disegno di legge

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. A nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi » (1902).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma del diritto di famiglia » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma del diritto di famiglia » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « Riforma del " diritto di famiglia " » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (1595), di iniziativa del senatore Branca ed altri.

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Filetti, relatore di minoranza.

FILETTI, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'ampia relazione di minoranza che ho avuto l'onore di approntare e presentare a nome del Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale dovrebbe indurmi a limitare il presente intervento ad un semplice e generico richiamo ad essa. Ma la sua tardiva divulgazione, dovuta a

remore di stampa per fatti contingenti, ed alcune interpretazioni ingiustamente malevole e speculativamente distorte che all'interno e all'esterno del Senato sono state attribuite al nostro comportamento e al nostro intendimento impongono l'irrinunciabile necessità di alcune puntualizzazioni, che peraltro saranno mantenute nei limiti di una doverosa sintesi, nella speranza che qualcuno, avendo modo e tempo di leggere pazientemente e attentamente anche nel corso di insonni notti invernali uno o più capitoli del nostro elaborato scritto, e non soffermandosi a darvi ad intermittenza solo una scorsa visiva, possa trarne maggiori cognizioni ed elementi in ordine alle soluzioni che vorremmo dare ai vasti e molteplici problemi concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Ci preme preliminarmente sottolineare che non hanno senso e fondamento l'accusa relativa ad una pretesa ipotesi ostruzionistica assai gratuitamente addebitataci da parte della sinistra politica e l'immeritata aggettivazione che qualcuno, ricorrendo ad una vera e propria petizione di principio formulata, come è di moda, a carico della Destra nazionale, ha ritenuto di attribuirci qualificando ottusa e retriva la nostra opposizione, nè trova alcuna giustificazione se non in evidenti ragioni di partito il rilievo di qualche autorevole parlamentare che ha ritenuto di asserire pubblicamente che il nuovo testo della riforma del diritto di famiglia sia frutto della convergenza delle forze del cosiddetto arco costituzionale con l'isolamento del Movimento sociale italiano ed ha persino sussurrato circa nostri assunti atteggiamenti di dispetto.

Per converso, così come noi, nel doveroso rispetto dell'*unicuique suum tribuere*, onestamente diamo atto che la Commissione giustizia del Senato in tutte le sue componenti, pur con le dovute differenziazioni e prospettive caratterizzanti ciascuna parte politica, ha operato non al fine di ritardare l'attuazione dell'auspicata riforma ma allo scopo precipuo di migliorarne il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e così come, senza alcuna perplessità, nessun velo politico ci inibisce di accreditare all'onore-

vole Reale la primogenita paternità legittima della riforma, all'illustre Presidente della Commissione giustizia scrupoloso senso di obiettività nel dirigere i difficili e defaticanti lavori e al relatore senatore Agrimi serena valutazione di tutti gli emendamenti e di tutti i suggerimenti da qualsiasi parte provenienti, vorremmo che, in conformità a quanto ripetutamente dichiarato dal senatore Viviani e da altri autorevoli colleghi, fosse altrettanto onestamente ritenuto che i rappresentanti della Destra nazionale ed in particolare il senatore Mariani attingendo alla sua profonda cultura giuridica e chi ha l'onore di rivolgere la parola a questa Assemblea, apportando un limitato contributo proporzionato alle sue modestissime qualità di avvocato di provincia, per lunghissimi mesi hanno collaborato con assidua, diuturna presenza e con animo aperto, contenendo emendamenti, argomenti e determinazioni entro limiti di rispettosa e ponderata sintesi, lungi dall'apportare remore all'*iter* dei lavori, ed anzi auspicandone sempre il celere corso, seppur correlato alle esigenze dell'esame approfondito e completo in una materia tanto complessa quanto rilevante qual è quella riflettente la disciplina legislativa del diritto di famiglia.

Nè a motivi di meschino dispetto o a mire di procrastinazione è da ascrivere il nostro dissenso all'assegnazione in sede redigente dei disegni di legge in esame. La proposta è stata avanzata *in extremis*, dopo lo esaurimento della discussione ed all'atto della conclusione delle determinazioni sugli emendamenti, sicchè non ci è sembrato opportuno e conferente strozzare la elaborazione di un provvedimento legislativo che attiene a larghissima parte del codice civile ed afferisce non soltanto al diritto delle persone e della famiglia ma correlativamente ha i suoi considerevoli riflessi sulla materia successoria ed incide anche su non poche norme che disciplinano la proprietà, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

Abbiamo quindi ritenuto indispensabile che fosse lasciata a tutti i parlamentari la possibilità di intervenire fattivamente nella formazione di una legge di peculiare e notevole importanza e di suggerire soluzioni

più congrue ed adeguate (e la fondatezza della nostra tesi ha avuto l'eco nel conforme convincimento, chiaramente espresso da alcuni colleghi di parte democristiana e liberale nel corso della discussione generale e ci sembra comprovata dall'elevato numero di interventi registrati in Aula), così come siamo stati del parere che una maggiore pubblicità dei lavori parlamentari e la necessità di far risultare letteralmente e più ampiamente il pensiero e le motivazioni di ciascuna parte politica, anche ai fini delle future applicazioni interpretative e giurisprudenziali e delle future considerazioni e valutazioni dottrinarie, consigliassero un ulteriore ampio dibattito in Assemblea, dibattito che peraltro riteniamo che complessivamente non verrà ad occupare un tempo di gran lunga maggiore in raffronto a quello che sarebbe occorso per ripetere inevitabilmente, seppure sinteticamente, in sede redigente quanto discusso, proposto e deciso in sede referente.

Ma la nostra opposizione al passaggio in sede redigente ha trovato la più fondata ragione d'essere nell'esperimento di un ultimo tentativo, nella speranza cioè che la partecipazione alla discussione e alla elaborazione di una più elevata rappresentanza di senatori valesse a perfezionare e migliorare ancora il testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato che d'altra parte — occorre riconoscerlo — adotta soluzioni meno drastiche, meno estremiste e meno lassiste rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

E non si può certamente asserire, come si vorrebbe far credere, che la formazione del nuovo testo non sia da accreditare anche ad impulso e merito della Destra nazionale se è vero come è vero che non poche delle nuove soluzioni in esso acquisite sono conformi ad emendamenti da noi presentati accolti o recepiti in proposte avanzate da altre parti politiche, anche con l'adesione dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Non può infatti disconoscersi che la riduzione a 18 anni del limite della maggiore età ha formato oggetto di un nostro preliminare emendamento in un primo tempo

inspiegabilmente respinto dai rappresentanti democristiani e della sinistra. Essa trova oggi completa adesione in tutte le forze politiche.

Sono pienamente aderenti a nostri emendamenti tra l'altro, per esempio, l'eliminazione della definizione prettamente individualistica della costituzione del matrimonio inteso soltanto come la volontà di un uomo e di una donna di prendersi reciprocamente come marito e moglie; la soppressione della disposizione relativa alla visita prematrimoniale facoltativa; la nuova formulazione circa l'obbligo — non più impegno — reciproco dei coniugi alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione; la premessa, e non più l'aggiunzione, da parte della moglie del cognome del marito al suo; in tema di impugnabilità del matrimonio per violenza o errore, il depennamento del riferimento specifico al timore reverenziale; l'abrogazione della generica formulazione che considerava come cause di nullità del matrimonio fatti di rilevante gravità non specificatamente indicati; la collocazione sistematica nel codice civile del nuovo istituto dell'impresa familiare; l'estensione al marito dell'azione di riconoscimento del figlio nato dopo i 300 giorni dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio; le eccezioni al divieto di reclamare uno stato contrario a quello attribuito dall'atto di nascita di figlio legittimo e dal possesso di stato conforme all'atto stesso; l'impossibilità del rifiuto del consenso dell'altro genitore per il riconoscimento del minore ove tale riconoscimento risponda all'interesse del figlio; il consenso dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi per l'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori; l'inibizione al figlio di abbandonare non solo la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà ma anche la dimora da essi assegnatagli; l'autorizzazione giudiziale nell'interesse del minore nel caso di scioglimento di comunioni; l'attribuzione al giudice tutelare della competenza a concedere l'autorizza-

zione per l'alienazione di beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo e quindi anche a causa di morte sopprimendo così l'anomala disposizione di cui all'articolo 742 del codice di procedura civile che demanda al tribunale del luogo in cui è aperta la successione l'autorizzazione per la vendita dei beni immobili dei quali il minore è proprietario *iure hereditatis*.

Sono dovute anche ai suggerimenti e alle premure della Destra nazionale, contrariamente a quanto asserito ieri dal senatore De Carolis, alcune decisioni attenuative, tra le quali per brevità richiamiamo soltanto quelle relative a un più limitato intervento del giudice nell'ambito della famiglia e alla separazione personale per la quale ben possono essere acclarate e dichiarate le cause dell'addebitabilità.

Ma, sebbene innegabili siano i miglioramenti apportati al testo dalla Commissione giustizia del Senato, tuttavia non poche soluzioni da questa adottate non ci sembrano tali da appagare le legittime attese del popolo italiano.

Come abbiamo rilevato nella nostra relazione di minoranza, infatti, la disciplina legislativa che stiamo esaminando — e gli illustri contraddittori vorranno consentire il nostro libero convincimento — non tende alla difesa e al rafforzamento dell'unità della famiglia ma incide nei fatti dei singoli nuclei familiari fino al punto da attentare al loro equilibrio sicchè essa, a nostro avviso, si traduce in un indebolimento di quella comunità fondamentale che è la famiglia e correlativamente nello scadimento dell'organismo sociologico costituito dallo Stato.

La famiglia deve essere intesa come una realtà giuridica e morale preesistente, come una comunità di ordine morale, onde il diritto di famiglia, pur avendo natura privatistica, ha anche l'esigenza di tutelare interessi superiori.

L'istituto della famiglia, anche nel testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, in difformità a quanto ritiene il senatore Viviani che stranamente nell'intervento di ieri ha voluto ricorrere ad accenti aspramente e sproporzionatamente accesi, a nostro avviso continua ad apparire discipli-

nato alla stregua dell'esigenza di ciascun coniuge e di ciascun figlio, regolamenta i bisogni dell'individuo verso l'individuo, realizza largamente la cosiddetta privatizzazione del diritto di famiglia, trascura rilevante la funzione sociale, morale e comunitaria che la famiglia è chiamata ed è destinata ad assolvere.

Ciò non significa però che respingiamo *in toto* e per postulato il testo al nostro esame. Condividiamo, ad esempio, che l'età minima per contrarre matrimonio, tranne casi eccezionali, sia elevata a 18 anni ed a tale limite sia ridotta la maggiore età legale (quest'ultima norma più opportunamente si dovrebbe introdurre nel testo relativo alla riforma del diritto di famiglia e non in altro disegno di legge che potrebbe non percorrere coevamente l'*iter* legislativo nei due rami del Parlamento) ed, in relazione a tali norme, rileviamo che non vi è alcun motivo per mantenere in vita l'istituto dell'emancipazione per cause estranee al matrimonio e le norme relative all'assenso e alla mancanza di assenso.

Per quanto concerne le cause di nullità del matrimonio od invalidanti il matrimonio, il testo legislativo non si presta a rilevanti osservazioni negative poichè esso, con le modifiche apportate dalla Commissione giustizia, non travalicando i limiti della tutela dell'unitarietà della famiglia, fondatamente non adotta criteri estremamente restrittivi.

È auspicabile però che con disposizione alquanto più chiara si precisi che il timore reverenziale non è da considerare come causa invalidante del matrimonio.

Ci trovano al contrario dissenzienti le soluzioni adottate al fine di realizzare l'egualianza morale e giuridica dei coniugi che a nostro avviso non rispettano il principio costituzionale dei limiti posti a garanzia dell'unità familiare. La regola generale, è vero, deve essere la parità tra i coniugi ma essa non può non soggiacere a deroghe tese al mantenimento dell'unità della famiglia in tutti i sensi e in tutti i rapporti, materialmente e spiritualmente, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività dei suoi componenti, all'interno e all'esterno.

Come abbiamo osservato nella nostra relazione di minoranza, l'esigenza suprema è che la famiglia non si disgreghi, come avverrebbe se ogni suo membro agisse in modo autonomo ed eventualmente in contrasto con altri. In conformità a quanto avviene in ogni società, in ogni consesso, in ogni ente, non può rinunciarsi ad una guida che esprima in forma tangibile e morale il nucleo familiare, che assicuri alla famiglia una maggiore funzionalità, che rappresenti, quanto meno formalmente, la famiglia e in casi di particolare urgenza e gravità adotti in nome e nell'interesse della famiglia i necessari provvedimenti.

Non riteniamo, così pronunciandoci, di poter essere tacciati di arcaica arretratezza, ma in ogni caso preferiamo soggiacere ad una accusa siffatta, piuttosto che cedere a

soluzioni assai pericolose e macchinose che a nostro giudizio inciderebbero negativamente su quel bene irrinunciabile che è la unità della famiglia.

La mantenuta ingerenza del giudice, cioè di un elemento estraneo nell'ambito della famiglia, seppure attenuata dal sistema suggerito da questa Commissione giustizia, non rappresenta certamente il toccasana per dirimere le divergenze tra marito e moglie. Allorquando i coniugi compaiono al cospetto di un magistrato la famiglia è già distrutta. L'intervento del giudice sarà ineluttabilmente inefficiente e varrà forse ad aggravare e rendere insanabili situazioni già esasperate.

Anche l'istituto della potestà, non più patria, sui figli, così come enucleata, desta non poche preoccupazioni.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue FILETTI, relatore di minoranza). L'esercizio paritetico della *potestas* da parte dei genitori sui figli presuppone la carenza di contrasti tra i coniugi; a nostro parere in caso di dissenso a nulla varrà l'intervento del giudice che spesso non sarà in grado di suggerire o adottare idonee decisioni e non raramente potrà accrescere i motivi di disgregazione della famiglia.

È augurabile, quindi, se il testo proposto al nostro esame sarà tradotto in legge, che i genitori al fine di curare e tutelare gli interessi dei figli trovino l'accordo tra loro e non imbocchino l'impervia e tortuosa strada degli antagonismi e delle contestazioni giudiziarie.

La separazione personale, seppure nel testo legislativo *de quo* non sia ancorata alle indagini sulla colpa, ha trovato soluzione meno drastica di quella adottata dalla Camera, in quanto sono consentiti l'accertamento e la dichiarazione dei fatti e del soggetto o dei soggetti ai quali sia essa addebitabile con le relative conseguenze di natura patrimoniale e successoria.

Per quanto riflette i rapporti patrimoniali confermiamo la nostra netta contrarietà alla retrocessione della separazione dei beni da regime legale a regime convenzionale ed alla promozione della comunione dei beni a regime legale. Nessuno ha potuto smentire in sede di discussione generale che l'istituto della comunione dei beni è stato sempre rifiutato dalla quasi generalità dei cittadini italiani. Attualmente esso è infatti previsto in appena l'1,4 per cento delle convenzioni matrimoniali, sicchè la sua imposizione come regime legale appare frutto di opinioni preconcepite ed astratte e di erronea estrinsecazione del principio della eguaglianza giuridica fra i coniugi.

A nostro parere invece sarebbe opportuno introdurre nel nostro ordinamento quale regime legale, così come già avviene nella Germania federale, la forma più moderna di comunione, cioè la cosiddetta « comunione differita » o « comunione degli incrementi patrimoniali ».

Così come abbiamo chiarito nella relazione di minoranza, si tratta del regime se-

condo il quale al momento dello scioglimento del matrimonio viene attuato un pareggiamento degli incrementi patrimoniali attraverso un diritto di credito del coniuge che ha realizzato incrementi minori verso l'altro ovvero attraverso l'assegnazione al coniuge superstite della quota successoria accresciuta di un quarto della eredità.

Sempre in tema di rapporti patrimoniali ben potrebbero continuare a sussistere gli istituti del patrimonio familiare e della dote, se pure quest'ultima imponga delle innovazioni specialmente per quanto concerne le norme che disciplinano la sua amministrazione.

Non trova peraltro alcuna seria giustificazione la loro sostituzione con il preteso nuovo istituto denominato « fondo patrimoniale » che praticamente dovrebbe assolvere una funzione mista risultante dalla fusione della dote e del patrimonio familiare.

La disciplina della filiazione legittima e di quella nata fuori dal matrimonio ha costituito ragione di particolare impegno. La Costituzione non adotta aprioristicamente nè la tesi dell'assoluta equiparazione tra figli legittimi e figli illegittimi nè quella della completa supremazia della prole legittima su quella naturale; ma lascia libero il legislatore ordinario di formulare, di volta in volta e in relazione alle più svariate soluzioni, quel giudizio di compatibilità che può permettere di pervenire in determinati casi ad una completa equiparazione ed in altri all'affermazione della preminente posizione della famiglia legittima.

A nostro avviso è indubitabile che ai figli naturali debba essere praticato un trattamento di maggiore favore rispetto alla disciplina nei loro confronti prevista dal vigente codice civile; ma non si deve cadere nelle esagerazioni. Si può aderire anche ad una soluzione di quasi sostanziale, ma sempre non totale, equiparazione degli figli nati fuori dal matrimonio ai figli legittimi sul piano successorio e ad una soluzione di parità per quanto riflette il diritto e il dovere di natura patrimoniale al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione; ma non si può andare al di là e cioè non è dato parificare *in toto* la famiglia naturale a quella

legittima, costituire accanto alla famiglia legittima un'altra famiglia fondata su di una unione adulterina, oppure, equiparando senza alcuna limitazione od attenuazione di diritti e doveri del genitore rispetto ai figli legittimi ed ai figli naturali, arrivare al paradosso di un effettivo e quanto meno parzialmente omesso esercizio degli stessi poteri e di un reale inadempimento, più o meno rilevante, degli stessi doveri da parte del genitore nei confronti dei propri figli legittimi ed anche dei componenti la propria famiglia legittima.

La progettata riforma del diritto di famiglia non sembra che sia pienamente rispettosa del dettato costituzionale nel disciplinare il tema della filiazione legittima e di quella naturale. Si dice che il costume sociale si sia ormai indirizzato verso una configurazione della famiglia diversa da quella alla quale si conforma il costituente. Noi contestiamo tale asserzione. Ammesso e non concesso però che essa risponda al vero, non è dato al legislatore disapplicare o forzare in sede di riforma del dibattito di famiglia il precetto costituzionale, dovendosi avere invece il coraggio di cambiare la Costituzione.

Infine il testo legislativo al nostro esame apporta radicali modifiche in tema di aspetti successori inerenti alla famiglia. Siamo pienamente d'accordo in ordine al migliore trattamento, rispetto alle vigenti disposizioni codificate adottato nei confronti del coniuge superstite e dei figli nati fuori dal matrimonio. L'assegnazione di una quota in natura di beni ereditari al coniuge e non di una semplice rata di usufrutto trova la nostra completa adesione, seppure ci sembri che si sia esagerato nel quantificare tale quota specialmente in relazione agli effetti derivanti dall'introduzione della comunione legale.

Assai perplessi invece ci lascia, così come peraltro ha rilevato nella relazione di maggioranza anche il senatore Agrimi, la soluzione introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in materia di usufrutto legale laddove si stabilisce che i frutti non consumati al momento della cessazione dell'usu-

frutto legale costituiscono incremento del patrimonio del titolare dei beni già oggetto dell'usufrutto. Si tratta di una radicale innovazione, assai suggestiva, che deve essere eliminata perchè essa appare incompatibile con l'istituto dell'usufrutto così come è regolato dal vigente codice civile, perchè verrebbe a costituire fonte di esacerbate controversie giudiziarie per la difficoltà di aclarare spesso per lungo tempo il *quantum* dei frutti percetti e di quelli non consumati e per le probabili divergenze in ordine all'amministrazione dei beni ricadenti nell'usufrutto e all'impiego dei frutti e perchè certamente in relazione a tali controversie apporterebbe serio turbamento nell'ambito delle famiglie.

Per il resto ci richiamiamo alla nostra relazione di minoranza, senza però omettere di sottolineare che alcune delle norme di attuazione e transitorie non meritano piena quiescenza. In materia diametralmente opposta a quella prospettata si dovrebbe procedere infatti in tema di assoggettamento delle famiglie al regime della comunione legale per i rapporti patrimoniali derivanti da matrimoni già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di riforma. Ove i coniugi optino per il mantenimento delle attuali situazioni volontariamente pattuite e per lungo tempo rispettate, non debbono procedere ad alcuna ratifica o convalida, mentre la stipula dell'atto pubblico si rende necessaria se addivengano ad innovazioni o modifiche dei loro rapporti patrimoniali. Parimenti non è condividibile la norma che estende l'applicazione di alcune disposizioni relative ai figli non riconoscibili anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Più opportuno e più congruo appare determinare un limite di retroattività delle norme prevedendone l'applicazione alle successioni apertesi nel triennio anteriore all'entrata in vigore della legge rispetto alle quali perduri il regime di comunione ereditaria e se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

È altresì necessario introdurre una norma di carattere generale che miri alla doverosa salvaguardia dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni la cui proprietà, il cui godimento e la cui disponibilità trovino ragione di sostanziale mutamento nelle disposizioni di riforma.

Per concludere rileviamo che la riforma rimarrà incompleta ed anchilosata se non si provvederà entro breve tempo ad istituire un organo giudiziario specializzato, il tribunale della famiglia, che accentri nella sua esclusiva competenza ed attribuzione tutte le questioni facenti capo alla famiglia o comunque concernenti il diritto familiare con la conseguente eliminazione della pluralità di organismi giudiziari che attualmente si occupano della materia. Occorre altresì modificare alcune norme del codice di procedura civile in materia di famiglia per evitare conflitti di competenza e divergenze applicative e per snellire i procedimenti, così come è urgente apportare le opportune innovazioni agli istituti penalistici che incidono sulla vita della famiglia per armonizzarli sia con la riforma in esame sia con i precetti costituzionali onde la legislazione penale possa effettivamente e adeguatamente tutelare la famiglia e garantirne i suoi valori fondamentali dalle aggressioni esterne e dalle eversioni interne.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel corso dell'ampia discussione generale abbiamo avuto modo di ascoltare discorsi largamente trionfalistici o, all'opposto, interventi estremamente critici sul testo legislativo provenienti anche da parlamentari della maggioranza governativa, nonchè adesioni e rilievi a favore e contro la relazione di maggioranza e quella di minoranza. Per quanto mi riguarda mi permetto di rivolgere il ringraziamento più vivo e sentito a quanti cortesemente hanno voluto porre attenzione alla mia relazione, compresi coloro che, in ordine ad essa, sulla base delle proprie concezioni, hanno tratto valutazioni critiche espresse generalmente con toni garbati, e ciò anche se qualcuno, forse tradito dalla sua vulcanica foga oratoria, con impropria aggettivazione o atteg-

giamenti a volte teatralmente penalistici, ha ritenuto di ironizzare futilmente in ordine alla lunghezza della relazione di minoranza, ai richiami in essa fatti a Platone ed al secondo Concilio ecumenico, alle critiche certamente non rinunciabili nella stessa diffusamente mosse avverso il testo trasmesso dalla Camera dei deputati all'evidente fine — dal nostro illustre contraddittore non avvertito — di completezza della trattazione e di evidenziare i difformi avvisi della Commissione giustizia del Senato, ed alle citazioni di cultori di diritto e di pubblicisti che sarebbero fatte solo per dare sfogo ad un preteso puntiglio, ad una pretesa pretestuosità e ad una pretesa dialettica imposta.

Un affettuoso riconoscimento di gratitudine ho il dovere di esternare ai colleghi tutti del mio Gruppo, che mi hanno profuso larghi suggerimenti per rendere più agevole il mio duro lavoro apprezzandolo benevolmente e, particolarmente, al presidente senatore Nencioni, che mi è stato largo di saggi consigli e di incitamenti, ed ai senatori De Sanctis, Pazienza, Endrich, Gattoni, La Russa, Lanfrè e Pistolese che sono intervenuti con competenza nella discussione generale, nonché al senatore Mariani che per mesi e mesi con appassionato fervore ha partecipato ai lavori della Commissione giustizia e ha elargito a me la sua validissima e cordiale collaborazione.

Ora, dopo la replica del relatore di maggioranza e l'intervento dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia si passerà agli ultimi due adempimenti: l'esame degli emendamenti e la votazione.

Siamo chiamati ad adottare determinazioni di grave responsabilità in ordine ad un provvedimento di preminente e peculiare rilevanza, che per i suoi aspetti giuridici, sociali, morali e costituzionali è forse il più importante tra quelli da tempo venuti all'esame del Parlamento.

Il mio Gruppo ed anche altre parti politiche hanno presentato emendamenti tendenti a migliorare ulteriormente il testo. Ci auguriamo che essi siano accolti, ma abbiamo il fondato timore che purtroppo, can-

cellando la famiglia dispregiativamente qualificata di tipo patriarcale, si stia cadendo nell'eccesso di realizzare una famiglia di tipo prettamente contrattuale ed individualistico e per buona parte si stia poggiando la riforma su una base ed un costrutto di astrazioni, equivoci, preconcezioni, atti di mero lassismo. In materia tanto delicata ed importante bisogna, invece, procedere con ponderatezza e con prudenza. *Natura non facit saltus!*

Il legislatore non può terremotare con decisioni avventate e troppo ardite la disciplina del diritto di famiglia ma è responsabilmente tenuto a licenziare una riforma che — così come auspichiamo nella relazione di minoranza, che confermiamo in ogni sua parte — senza correre molte alee e pericolose avventure, tuteli la famiglia, intesa come società naturale, nella sua esistenza, nella sua unità e nella sua funzione di cellula prima dello Stato. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, non è soltanto per una ovvia considerazione di più stretta colleganza di ruoli che desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento per l'opera svolta al collega Filetti. Forse non è esente da questa mia preliminare considerazione una punta di invidia per il fatto di aver visto nella relazione del collega Filetti una così ampia, ordinata, sistematica trattazione degli argomenti inerenti al diritto di famiglia, con riferimento ai precedenti storici e dottrinali, e soprattutto — è la cosa che più ho ammirato — per la chiara, lineare enunciazione dei problemi così come sono risolti nel disegno di legge e come hanno formato oggetto, in Commissione, di attento e correlato esame.

Del resto, già l'elenco minuzioso che egli ha fatto anche qui, in sede di replica, dei tanti punti di modifica apportati sta a significare che la materia è stata da tutti esaminata in Commissione — desidero confermar-

lo proprio nella mia veste di relatore di maggioranza — con grande spirito di collaborazione ed anche con grande dedizione. Sono argomenti sui quali non è facile, in lunghe ore di seduta in Commissione, trovare o stabilire i necessari collegamenti con tutto il resto della materia. Ed è dovuto proprio all'attenzione assidua di coloro che come il senatore Filetti e tanti altri colleghi a questo scopo si sono adoperati se si sono potute evitare — e lo spero anche se non credo in modo assoluto — gravi lacune od omissioni. Infatti, come diceva ieri sera il senatore Cifarelli, è molto difficile operare modifiche dell'intero primo libro del codice e di altri libri come quello sulle successioni e quello sulla tutela dei diritti, senza il rischio di incorrere in gravi imperfezioni. Egli diceva che l'esame in sede redigente in Commissione sarebbe stato preferibile. In parte io condivido l'osservazione del senatore Filetti quando ha detto che la sede redigente avrebbe forse dovuto essere decisa preliminarmente e non all'ultimo momento. Il modo ideale di affrontare il problema sarebbe stato quello della presentazione di un disegno di legge di delega perchè le riforme dei codici si fanno con leggi di delega; solo così si può consentire la possibilità di acquisire pareri, di meditare anche dal punto di vista linguistico e letterario sulla dizione degli articoli; avrebbe potuto nel nostro caso acquisirsi il concorso delle esperienze degli ordini professionali, della magistratura, delle università.

L'esame del disegno di legge è stato accompagnato da convegni di studio in varie parti d'Italia e da varie altre iniziative; il senatore Filetti ha parlato del suo lavoro come del contributo di un avvocato di provincia. Ritengo sia stato troppo modesto perchè è invece riuscito a dimostrare che proprio da quegli avvocati che lavorano con passione, con amore, soli, nel chiuso del loro studio, sui testi di legge e sulle varie questioni, può venire ancora un contributo prezioso. Sono, forse, in contrasto con il senatore Viviani che è grande fautore delle associazioni professionali e degli studi modernamente organizzati e meccanizzati, ma for-

se una punta in più di calore e di personale impegno dagli avvocati di provincia ci si può aspettare. E la relazione del senatore Filetti, frutto, come egli dice, dell'impegno di un avvocato di provincia, costituisce un contributo assai decoroso e degno di essere annoverato tra gli atti più significativi del Parlamento.

Debbo ringraziare il senatore Viviani; non è la prima volta che mi accade di farlo in quest'Aula e non sarà certo l'ultima perchè ho piena conoscenza della tempra dell'uomo e della volontà che lo anima. Anche l'esame di questo provvedimento, portato a termine in condizioni difficili, è frutto della sua tenacia; una tenacia, non disgiunta da cortese amabilità, che è valsa a realizzare la composizione in Commissione dei diversi interessi politici e a far giungere, così, in porto questo provvedimento nel tempo stabilito.

L'onorevole Reale mi consentirà di dire che anch'io sono veramente compiaciuto del fatto che egli sia qui come ministro di grazia e giustizia in questa ultima fase del dibattito su un disegno di legge che è all'ordine del giorno del Parlamento da tre legislature. L'onorevole Reale ha sposato questa causa con entusiasmo e passione, seguendola e approfondendola come membro di Commissione, come presidente della Commissione giustizia della Camera, come Guardasigilli, presentatore del primo progetto governativo in materia ed oggi ancora come Guardasigilli nel momento conclusivo.

Debbo dire anche che l'onorevole Reale, nell'esame in Commissione del provvedimento, ha fornito nell'ultima fase dei lavori un prezioso aiuto. Avendo egli portato avanti a tamburo battente il disegno di legge in Commissione alla Camera, ove, tuttavia, egli stesso avanzò qualche riserva, con specifico riferimento ad alcuni articoli, c'era da temere che, venuto da noi in veste di ministro, avesse potuto valutare non benevolmente il nostro meticoloso lavoro; è stato, invece, il primo a riconoscere l'apporto che il Senato stava dando e a guardare a questo apporto con grande deferenza, apprezzando lo spirito costruttivo che animava i presentatori

di modifiche ed anche coloro che avanzavano perplessità o dubbi accompagnando fino all'ultimo la nostra fatica, con il prezioso ausilio delle disposizioni transitorie. Talune di esse possono anche essere discusse ma, nel complesso, rappresentano il contributo proprio di un ministro preoccupato che il nuovo testo non si presentasse, come spesso si presentano le nostre leggi, inoperante, in attesa di disposizioni di attuazione o di regolamenti, il che suscita nell'opinione pubblica attese non soddisfatte o pericolose delusioni, con grave perdita di prestigio per le istituzioni democratiche. Questa volta invece abbiamo una serie di disposizioni di attuazione e transitorie, che esamineremo con attenzione e approveremo in tutto o in parte, modificando se sarà necessario; il nuovo testo del diritto di famiglia si presenterà, comunque, completo.

Debbo ora dire che, nel momento in cui ho presentato, su questo disegno di legge, una relazione assai breve cercando di essere completo, ma riuscendovi solo in parte ed ottenendo, forse, un unico utile risultato, quello della sintesi, ho affermato esplicitamente che alla brevità della relazione avrebbe corrisposto un più attento discorso in sede di discussione generale e di esame dei singoli articoli. Per un impegno che già ho assunto, e quindi, per un doveroso rispetto, oltre che per l'obiettivo importanza delle cose che sono state dette qui, talvolta riprendendo temi già sollevati, talvolta tesi del tutto nuove e che meritano di essere approfondite, dovrò fare un'esposizione, non dirò lunga, poichè non sono capace di dilungarmi quando non ho più niente da dire ma, certo, un po' più ampia.

Vi è da fare innanzitutto una osservazione. Si scontrano su questo disegno di legge due tendenze, due atteggiamenti ugualmente comprensibili e ugualmente giustificati, con conseguenze tuttavia diverse. Il collega Cucinelli ha constatato con rammarico che in questa discussione hanno parlato solo avvocati mentre su un tema di questo genere, che non è solo giuridico, di codice o di Costituzione, sarebbe stato preferibile ascoltare anche altre voci, eco di un'opinione pubblica

più generale che sul tema della famiglia, prescindendo dagli stretti termini giuridici, ha certo qualche cosa da dire. Per quanto riguarda la Democrazia cristiana l'apporto è stato dato, certo, in prevalenza da avvocati, da notai, da esperti del diritto; vi è stato, però, almeno un intervento, quello della collega Falcucci, svolto ampiamente dal punto di vista di una donna, che vive i problemi della famiglia ed ha, anche per la sua attività politica, grande esperienza del mondo femminile, dei problemi delle donne, delle ansie che pervadono la gioventù, del desiderio, che proviene soprattutto da questi due ambienti, quello dei giovani e quello femminile, di una più ampia partecipazione alla vita di una comunità nazionale, fino a ieri affidata pressochè esclusivamente alle decisioni degli uomini adulti. Le donne e i giovani oggi premono affinchè in questa comunità — non mi sento assolutamente di dire fino ad oggi disastrosamente amministrata, ma, certo, faticosamente guidata dagli uomini adulti — si odano le loro voci nuove.

Naturalmente coloro che, come la collega Falcucci, parlano in linea di principio sul valore della famiglia, sul valore della comunità, sul valore della partecipazione, sull'esigenza dell'intesa, sulla validità di un matrimonio che proceda mercè l'accordo dei coniugi, si intendono facilmente. Chi infatti può non essere d'accordo sulla realizzazione di questi obiettivi? Coloro che hanno parlato, invece, come avvocati, me compreso, non è che trovino difficoltà ad accettare queste bellissime linee di progresso, di marcia, di prospettiva, ma nell'individuare gli strumenti, i modi in cui la comunità familiare possa vivere, organizzarsi, intendersi si dividono poichè ritengono, e non a torto, che alcuni strumenti possano rivelarsi aleatori, altri insufficienti, altri eccessivi. Ecco allora che i tecnici della materia stentano a trovare un accordo, ma — e questo va detto a loro onore — non va confusa la perplessità sulla adeguatezza dello strumento rispetto al fine da raggiungere con una tiepidezza in ordine a ciò che tutti vorremmo conseguire, a ciò che tutti sappiamo essere necessario se si vuole parlare effettivamente e, vorrei dire,

solennemente, di un nuovo diritto di famiglia. Riforma o revisione che sia, certo la famiglia italiana ha bisogno di un nuovo diritto.

Mi sentirei di dire a questo punto che sono molto interessanti i riferimenti storici fatti qui, soprattutto quelli che portiamo nel sangue riecheggiando attraverso i detti latini, ricordo non soltanto degli studi universitari, ma dalla pratica, dalle letture di ogni giorno. Tutto questo è suggestivo ed è più che naturale che trovi tutti particolarmente sensibili. Ricordare la famiglia come *seminarium rei publicae*, significa ricordare che si tratta di un istituto dalle radici così profonde da non potere subire facili mutamenti.

Parlare del diritto romano non ci può far, tuttavia, dimenticare che da allora ad oggi è passato tanto tempo. Poichè, però, la suggestione del diritto romano ce la siamo portata appresso molto a lungo, fino al codice del 1942, ecco che la riforma odierna appare piuttosto radicale: incidere sul codice vigente significa, infatti, incidere non su un codice che magari attraverso gli anni era andato man mano adeguandosi, ma su norme praticamente rimaste piuttosto ferme a certe concezioni romanistiche, gloriose quanto vogliamo, salde quanto vogliamo, ma certamente superate dalla realtà di oggi.

Comprendo perciò il motivo per cui è stato detto dagli oratori del Movimento sociale-Destra nazionale che si sta manomettendo l'istituto familiare in modo grave, cosa che neanche il regime fascista, che pure operò pesanti manomissioni in altri istituti, aveva osato fare. Il regime fascista lasciò in gran parte inalterata la realtà familiare, perchè essa non si discostava molto dal modo di vedere le cose in maniera piuttosto autoritaria e gerarchica, nel quadro di un diritto di famiglia derivante dal diritto romano. Noi abbiamo, invece, inteso modificare questi rapporti in maniera tanto profonda che non solo gli oratori del Movimento sociale italiano, e quelli del Partito liberale (senatori Brosio, Arena, Bergamasco), ma anche il senatore Cifarelli del Partito repubblicano ha detto che si tratta, in realtà, di una

scommessa con il futuro. Stiamo, infatti, introducendo con questo disegno di legge strumenti che non sappiamo quali conseguenze potranno produrre, e, forse, potranno dar luogo ad inconvenienti. Stiamo forse facendo il passo più lungo della gamba? Questo potrebbe, infatti, essere il significato del termine « scommessa con il futuro ». A questo punto desidero dire che la cosa importante è che dobbiamo essere sicuri di compiere passi anche arditi, ma nella direzione giusta: essenziale è che essi siano rispettosi della concezione della famiglia, dell'ordinamento comunitario della famiglia. Ciò che stiamo discutendo è su questa strada, anche se talvolta appare un po' ardito. Non importa! Male sarebbe se scegliessimo una direttrice sbagliata, se sorgesse il dubbio sulla direzione di marcia. Se la direzione è giusta, non importa se facciamo una scommessa col futuro.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
È un fiore dell'eloquenza del senatore Cifarelli!

A G R I M I, *relatore.* Il Ministro ci aiuterà, ovviamente, a compiere il passo giusto, mentre il senatore Cifarelli, del quale, come al solito, ho apprezzato la non solo fiorita, ma anche fruttuosa eloquenza, ci ha offerto anche sostanziose proposte in questo dibattito.

Dopo aver sottolineato la differenza di orientamenti tra i diversi oratori sugli strumenti giuridici previsti dal disegno di legge, vorrei scegliere, con riferimento ai vari interventi, qualche proposta di carattere generale, anche se in questa materia non si può fare a meno di esaminare nel corso della discussione generale qualche singolo articolo. Vorrei dare preliminarmente atto a tutti i Gruppi del prezioso apporto dato alla discussione. Non si è trattato, certo, di una perdita di tempo anche se ora è venuta la mania non soltanto di chiedere le cose in modo petulante e ossessivo ma di pretenderle « subito »!

Si tratta di una nuova moda, si chiede un nuovo diritto di famiglia e lo si vuole « su-

bito »; si reclamano modificazioni alla disciplina dell'aborto, non dopo studi appropriati ma « subito »; si chiede la nuova legge per il parastato e la si vuole non solo « subito », ma senza emendamenti, magari da coloro stessi che, poi, si domandano che cosa stiano a fare i senatori quando si limitano semplicemente ad alzare una mano. Ebbene, nonostante la pretesa che le cose si facciano con precipitazione e a tamburo battente, ritengo mio dovere esaminare con la dovuta attenzione gli interventi svolti in Aula con il proposito di approfondire almeno le più importanti questioni sollevate. Può darsi che la mia risposta sia insufficiente, anzi lo sarà per la maggior parte dei casi; ma non è questa una ragione sufficiente per liquidare argomenti che hanno il loro peso e che potranno trovare in altri colleghi o nell'altro ramo del Parlamento risposte più meditate delle mie.

Il Gruppo democristiano, che ha iscritto a parlare sei oratori nella discussione generale, mi pare abbia dato un contributo valido all'esame del disegno di legge non per allungare i tempi o per perdere tempo: sei oratori non sono pochi, ma non sono neanche molti per un argomento di questo genere. Ciò vale per i nove oratori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, i cinque del Partito socialista italiano, i tre del Partito liberale. Si è registrato, invece, un contributo un po' scarso da parte del Gruppo comunista che, proprio in relazione all'apporto dato ai lavori in Commissione, avrebbe potuto dar vita ad una presenza in Aula più ampia e a una esposizione più completa. Dirò che ho molto apprezzato l'intervento del senatore Sabadini: esso mi ha particolarmente colpito perchè ci sono stati alcuni accenti nel suo discorso che hanno toccato veramente punte di lirismo, come la visione dei novelli sposi, di queste due creature — come egli ha detto — un uomo e una donna, che libere si avviano verso l'avvenire, dandosi la mano e cercando incontri fecondi nella libertà. Dal Gruppo comunista altri interventi ugualmente validi sarebbero potuti certamente venire.

Vi è stato poi l'intervento del senatore Branca come sempre ricco di riferimenti

precisi e puntuali e non solo, come giustamente egli ha detto, giuridici e costituzionali perchè la famiglia non è freddezza di norme giuridiche, ma qualcosa di assai più vivo e più valido: egli ha saputo, appunto, presentare questi ultimi aspetti in maniera egregia.

Sull'intervento del senatore Averardi debbo esprimere qualche perplessità: ne dirò dopo il perchè. Vi è stato poi l'intervento, al quale ho già accennato, del senatore Cifarelli.

Il collega Follieri (comincio così ad esaminare in ordine successivo gli interventi dei ventisette oratori intervenuti nel dibattito) ha parlato del pericolo di sovraccarico di lavoro per la magistratura. Può darsi di sì, ma può anche darsi di no; infatti, così come è congegnato il sistema dell'intervento del magistrato, i coniugi prima di andare dal giudice, visti i poteri che il giudice effettivamente ha, ci penseranno bene e dovendo essere d'accordo per recarsi dal giudice, può avvenire che più facilmente si trovino d'accordo per non andarci e sistemare ogni cosa direttamente tra loro. Non si tratta di un pericolo da scartare completamente, ma vedrei la cosa in maniera meno drammatica di quanto non pensi il collega Follieri.

Il collega Follieri ha fatto, poi, riferimento ad una disposizione che a lui ed anche a me appare troppo fredda, così come oggi è, per quel che concerne i doveri dei figli verso i genitori. I doveri reciproci dei coniugi sono trattati nel disegno di legge adeguatamente, secondo il principio dell'uguaglianza, con il reciproco obbligo della fedeltà, dell'assistenza, della coabitazione, del venirsi reciprocamente incontro per le necessità della vita, del contribuire in modo proporzionato alle necessità della famiglia; c'è, insomma, accanto al doveroso contributo materiale, qualche riferimento agli affetti, alla solidarietà, alla assistenza. Per quel che concerne i figli abbiamo detto soltanto che il figlio di qualunque età sia (e a questo proposito dobbiamo stare attenti perchè a volte si fa dell'ironia senza volerlo) deve contribuire ai bisogni della famiglia. Non vorrei che questo fosse un invito allo sfruttamento anche del

lavoro minorile... (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). È caduto però ogni riferimento ad un fatto affettivo: non si dice che i figli debbono amare, rispettare o, in qualsiasi altro modo, onorare i genitori.

Francamente ciò appare eccessivo, anche se debbo una spiegazione agli onorevoli colleghi dell'Assemblea che non hanno seguito il dibattito in Commissione e che potrebbero rimproverarci, come alcuni in realtà hanno fatto, di aver cancellato la norma del codice vigente, quasi che i genitori non debbano più essere onorati e rispettati. Vero è che questa osservazione si è accompagnata ad un'altra. Hanno detto: se non se ne fosse mai parlato, la cosa sarebbe stata ovvia; è naturale che i figli amino e rispettino i genitori, ed appare per lo meno superfluo scriverlo nella legge; tuttavia c'era già scritto, ed il cancellarlo può ora assumere un significato strano, può suonare per lo meno ambiguo.

Vero è che i guai cominciarono alla Camera laddove si mantenne il termine « rispettare » e si sopprime il termine « onorare », sicchè in Commissione è venuto il dubbio che si potesse da ciò desumere la volontà di eliminare, nei rapporti figli-genitori, l'onore e di lasciare solo il rispetto. Un'esclusione, in verità, alquanto strana perchè suona veramente come una scelta precisa; onore no, rispetto sì. Perciò, si è detto, forse è meglio (ma io non ne sono del tutto convinto) dare per scontato che i figli debbano amare, rispettare, onorare i genitori con tutto quel che segue, senza bisogno di dirlo nella legge perchè si tratta di cosa ovvia e naturale.

T O G N I . Non è ovvio per niente.

A G R I M I , *relatore*. Probabilmente ci torneremo sopra, anche perchè in materie come questa bisogna tenere conto di certe espressioni, di certi modi di dire che esprimono verità profonde, almeno a mio avviso. Io credo veramente che al fondo di certe espressioni ci sia vera saggezza, una saggezza connessa a dati permanenti e immutabili della natura umana. Si sente assai

spesso dire: questo giovane ha disonorato la famiglia, questo giovane onora la famiglia. Significherà pure qualche cosa non soltanto nei confronti dei genitori, ma dell'intera famiglia, del buon nome della famiglia o, in caso contrario, del discredito, del disonore della famiglia. Senza per questo voler riprodurre proprio la dizione del vecchio codice: « onorare e rispettare i genitori », un qualche riferimento del genere potrà essere fatto. Tutti siamo stati giovani e tutti qualche volta siamo stati tentati di andare un po' oltre certi limiti per naturale esuberanza giovanile; ma quante volte abbiamo detto a noi stessi: e poi, cosa diranno in casa? E non soltanto i genitori, ma anche i fratelli che possono essere danneggiati da un'azione non commendevole...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. E soprattutto la moglie!

A G R I M I , *relatore*. Anche la moglie, certo. Se si trova quindi — credo non sia difficile — una formula legislativa che si riferisca all'effetto, alla solidarietà, alla reciproca assistenza, al reciproco amore, al rispetto dei figli verso i genitori, credo che nessuna parte politica troverà obiezioni.

Il senatore Nencioni ha svolto un intervento lunghissimo ed elaborato. Non posso rispondere qui punto per punto, ma nella discussione dei singoli articoli troveremo quasi sempre traccia del suo pensiero e delle sue proposte. Mi soffermo soltanto su due cose che avrei preferito egli non dicesse. Una è la storia del famoso triangolo. Ora, finchè si scherza la cosa può anche andare; il sorriso corre facilmente sulle labbra di tutti quando si parla del triangolo che si sovrappone all'unione coniugale. Qui il triangolo sarebbe rappresentato da marito, moglie e giudice. Sia chiaro che con questo progetto di legge non si stabilisce alcun triangolo. Il giudice interviene nella vita della famiglia in misura assai modesta. Egli, quando sarà adito, potrà essere assai poco di più che un amichevole compositore del contrasto insorto.

C'è poi la preoccupazione nel senatore Nenconi per una asserita ricerca della paternità senza limiti, che sarebbe sancita nel disegno di legge. Ora alcuni dei limiti che c'erano già sono stati confermati, ed è stata altresì confermata la norma dell'articolo 274 del Codice civile che è stata, anzi, resa più rigida. In base ad essa i giudici interverranno prima per vedere se esistono specifiche circostanze tali da consentire l'inizio di un giudizio in materia e poi nel giudizio vero e proprio con limitazioni di prova, non gravissime come avviene attualmente, ma notevoli.

Il collega Licini ha manifestato un po' di nostalgia per il fatto che al Senato non abbiamo lasciato le cose così come decise dalla Camera ma forse non era del tutto convinto egli stesso. Infatti, proprio il senatore Licini ha collaborato con grande impegno per prospettare nuove valide soluzioni. Mi sarebbe ora difficile ricordare in modo specifico vari argomenti da lui trattati, che hanno segnato spesso un punto risolutivo per uscire da situazioni di stallo. Tutto ciò mi fa ritenere con certezza che anche il senatore Licini è soddisfatto del lavoro compiuto, anche se è rimasto in lui il desiderio di un cammino più rapido che la legge avrebbe potuto compiere.

Il senatore Marotta è stato bravissimo perchè ci ha portati con volo rapidissimo dal diritto romano ai nostri giorni; egli ha iniziato con un ampio esame del diritto romano, fermandosi su particolari relativi al diritto di famiglia e anche fuori del diritto di famiglia, per arrivare ai giorni nostri e rilevare gli aspetti positivi della normativa allora ed oggi.

Al senatore Branca ho già dato atto del tipo particolare di intervento da lui svolto. Io, che ho l'onore e il piacere di seguirne i discorsi soprattutto nella Commissione affari costituzionali, ho trovato qui un altro senatore Branca: diverso in quanto non preoccupato solo delle questioni giuridiche, della rispondenza o meno del disegno di legge alle norme costituzionali ma efficace illustratore dell'istituto della famiglia come società naturale. Egli ha parlato del matrimonio come

di qualcosa che unisce « tendenzialmente in perpetuo »; il matrimonio è qualcosa che parte dall'intimo della personalità di un uomo e di una donna, qualcosa di veramente profondo, come è dimostrato dalla solennità data a quest'atto in tutti i tempi. Ad esso non è mai stato dato il valore di un contratto stipulato innanzi al notaio o all'ufficiale rogante; si è sempre trattato di un atto circondato — io ritengo — da sacralità, anche se il senatore Carraro ha un po' smorzato questi miei entusiasmi, fondati anche sulla famosa definizione di Modestino: *coniunctio maris et feminae, et consortium omnis vitae, divini atque humani iuris communicatio*, comunicandomi, invece, il dubbio che si tratti di un testo interpolato.

B R A N C A . Non è interpolato.

A G R I M I , *relatore*. Ho preso anche atto che in questa visione della famiglia protesa verso il futuro e immersa in un contesto di norme di diritto naturale e di diritto positivo (forse quel *divini atque humani iuris* si può intendere proprio con riferimento congiunto al diritto naturale e al diritto positivo) il senatore Branca abbia anche aderito alla idea di un « cognome della famiglia » alla quale personalmente tengo, non perchè abbia grande importanza sostanziale, ma perchè indica un punto di riferimento della società familiare. Dovremo stare attenti, onorevoli colleghi, a non spogliare questa società di tutti gli attributi perchè una società senza capo, senza nome, molte volte senza casa, cioè senza sede e spesso senza soldi sarebbe una realtà piuttosto triste.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Ma il nome della famiglia è quello del padre, su questo non c'è discussione.

A G R I M I , *relatore*. D'accordo.

Per quanto riguarda l'intervento della collega Falcucci vorrei ancora sottolineare lo svolgimento da lei fatto sul concetto di uguaglianza. Si tratta di una espressione che indica non una parità meccanica, ma un pari

impegno, una totale dedizione dei coniugi nei confronti della famiglia; fondata non sulla gerarchia, ma sulla ricerca dell'accordo. Sono tutte cose che condivido e nelle quali credo, anche se la pratica realizzazione potrà dar luogo, nel futuro, a qualche margine di incertezza.

Dice il collega De Sanctis che egli è stato particolarmente colpito — e me lo immaginavo, come immaginavo che sarebbero stati colpiti in modo diverso i Gruppi di sinistra — da una affermazione contenuta nella mia relazione, ove ho brevemente parlato di rapporti tra famiglia e proprietà. Oggi non è molto di moda parlare di proprietà per cui usare questa espressione, a giudizio di taluno, significa già porre il tema in modo arretrato.

Ora, di fronte al quesito del senatore De Sanctis, il quale ha chiesto se il relatore di maggioranza è convinto che le cose da lui dette su famiglia e proprietà siano condivise da tutti i settori, mi permetto rispondere di sì, perchè ho fatto solo riferimento all'articolo 47 della Costituzione che tutti accettiamo. Non ho ampliato la visione della auspicabile proprietà familiare. Ho detto che la Costituzione parla di proprietà della casa — e mi pare che la proprietà della casa per la famiglia dovrebbe essere un obiettivo da raggiungere — ho parlato della proprietà diretta coltivatrice ed infine, sempre alla stregua dello stesso articolo 47, ho parlato del risparmio da investire nei complessi produttivi del paese. Tutto questo per dare alla famiglia un piccolo nucleo di proprietà mobiliare o immobiliare, che rappresenti la base indispensabile per affrontare le infinite necessità della vita.

Il senatore Bergamasco ha condannato la omissione del riferimento ai principi etici e sociali, nella educazione della prole. Ritengo che il senatore Carraro abbia dato una risposta talmente esauriente su questo punto che non sia necessario tornarci sopra. I concetti di etica e di socialità sono polivalenti ed hanno varie interpretazioni dottrinali, filosofiche e religiose. Del resto questo retaggio dei principi etici e sociali, già legati, per legge, alla morale fascista e oggi potenzialmente anco-

rati a tutte le morali di questo mondo credo che sia stato opportunamente eliminato. Non so se la dizione attuale è sufficiente. Il senatore Cifarelli ha avanzato il dubbio che la sola considerazione della inclinazione e tendenza del figlio non basti. Ad un certo punto, portando le cose agli estremi limiti, si potrebbe ritenere che, per seguire l'inclinazione del figlio, la si dovrebbe rispettare anche quando è volta verso il male, il che potrebbe portare a sostenere che una dizione più precisa sarebbe forse preferibile.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Comunque nessuno crederà che abbiamo voluto questo.

A G R I M I , *relatore.* Il senatore Pazienza ha fatto delle osservazioni interessanti. Tuttavia ha preso lo spunto dalla mia relazione per dire che, secondo lo stesso relatore di maggioranza, per la famiglia c'è ancora quasi tutto da fare. È vero, anch'io ho detto che c'è molto da operare, anche sul piano legislativo, in favore della famiglia; e sfido chiunque a dire il contrario. Nella mia relazione, però, ho anche scritto che il presente disegno di legge rappresenta veramente un passo importante, ed ho aggiunto che quanto già fatto può essere, e in alcuni casi è, premessa indispensabile perchè si possano compiere passi ulteriori. A questo accennerò in modo particolare quando parlerò del nuovo regime patrimoniale della famiglia.

Il problema della simulazione del matrimonio è assai delicato. Il matrimonio simulato può portare ad inconvenienti gravi. Direi che se fossero state sollevate in Commissione le questioni qui poste avremmo potuto, forse, pensarci ulteriormente. Le preoccupazioni possono tuttavia essere attenuate dalla considerazione fatta dal senatore Carraro; per bloccare qualunque azione di annullamento per simulazione basta che ci sia stata la convivenza, cioè che i coniugi abbiano vissuto come marito e moglie. Quanto abbiano detto o scritto prima o il fatto che abbiano depositato uno scritto presso il notaio in cui escludevano i fini del matrimonio per avvalersene in seguito al fine di annullare il

vincolo qualora abbiano convissuto non può servire più a niente.

Il senatore Sabadini, come ho già accennato, ha svolto un intervento pienamente rispondente allo spirito con il quale abbiamo lavorato in Commissione. Neanch'egli ha potuto sottrarsi alla tentazione di dire che il Gruppo comunista ha dovuto difendere fino all'ultimo dalle insidie il cammino di questo disegno di legge. Per la verità però insidie non ci sono state; ci sono, forse, stati degli scrupoli che qualche volta potevano apparire eccessivi. Può darsi. Non c'è mai stato però il pensiero di sabotare questo disegno di legge o di far comunque perdere tempo. C'era e c'è solo la volontà di perfezionare il disegno di legge e di rendere quella scommessa con il futuro di cui parlava il senatore Cifarelli un po' meno rischiosa.

Dice il senatore Sabadini che si sono tratte delle conseguenze un poco esagerate dall'aver introdotto — cosa che egli approva — il concetto della addebitabilità della responsabilità nel caso di separazione giudiziale, soprattutto in materia di rapporti patrimoniali e in caso di successione. Può anche darsi. Quello che, tuttavia, merita attenzione nel suo intervento è lo spirito con cui ha parlato di questa legge, l'entusiasmo con cui ha visto il nuovo tipo di famiglia che viene fuori da una nuova realtà, una famiglia che la legge incoraggia a camminare su una strada diversa, che non per questo deve essere di anarchia o di dissoluzione ma deve poter portare ad una più meditata e valida unità.

Anche sulla sostituzione della parola « obbligo » alla parola « impegno » circa i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio si è fatta questione.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. È più forte l'obbligo che l'impegno.

A G R I M I, *relatore*. È più forte l'obbligo che l'impegno. Secondo me, tuttavia, più importante è l'aver in modo implicito (senza la formula che si suol porre alla fine di alcune leggi « le norme di cui agli articoli... sono inderogabili ») stabilito che c'è non una reciproca contrattazione, affidata alla discre-

zionalità dell'uno e dell'altro coniuge, ma che dal matrimonio derivano, senza che su di essi si possa contrattare, taluni fondamentali obblighi reciproci. Mi pare sia una formula più vera e più valida di quella secondo cui sono inderogabili le disposizioni di taluni articoli.

Il senatore Buccini, che ha svolto un intervento egregio e di piena adesione, ha sollevato dubbi sull'intervento della magistratura, temendo un ulteriore aggravio di contenzioso su una magistratura già tanto oberata. Ho già detto che non credo che si verificherà questo fenomeno.

Anche riguardo al passo indietro che si sarebbe compiuto a proposito della separazione, rispetto a quanto stabilito dalla Camera, non lo considero tale. Il senatore Buccini si domanda come si farà ad accertare la responsabilità nell'ambito di un dissidio coniugale. Anch'io sostengo che è difficile, ma la legge stabilisce che se ciò non è possibile non lo si fa; se, invece, è chiaro che esiste una responsabilità, non sarebbe giusto né leale chiudere gli occhi e stabilire trattamenti uguali per tutti, responsabili o meno che siano della rottura matrimoniale.

Ha detto il senatore Endrich che abbiamo, in un certo senso, operato delle forzature. È un motivo ricorrente negli interventi degli oratori della sua parte. Saranno buone in astratto le soluzioni studiate, ma esse non sono richieste e perciò non verranno recepite dalla società. Volete stabilire — ha detto il senatore Endrich — un nuovo tipo di accordo tra i coniugi; ma se le cose sono andate bene fino ad ora, perchè si deve introdurre una novità che potrebbe creare disordine? Volete introdurre l'istituto della comunione legale dei beni; ma vi è già nel codice qualcosa di analogo e secondo le statistiche solo un numero del tutto irrilevante di coniugi ha optato per questa formula. Ciò vuol dire che la società non la recepisce. Mi sembra un po' sbrigativo — mi permetto di dire con la deferenza e il rispetto dovuto — questo modo di ragionare. Perchè sul piano dei rapporti patrimoniali lo stesso istituto del patrimonio familiare, previsto nel codice del 1942, non ha trovato applicazione? Non può sorgere il

dubbio che l'istituto della comunione dei beni non abbia attecchito perchè sotto l'imperio del codice vigente l'amministrazione è in definitiva soltanto del marito? Quando la famiglia diventa una società in cui tutti sono uguali sotto ogni aspetto, anche per quanto riguarda il diritto di partecipare alla gestione e all'amministrazione, forse la comunione sarà accolta naturalmente. La comunione di beni con uguale partecipazione di marito e moglie potrà operare una modifica del costume e far sì che ciò che non era recepito in un dato contesto, profondamente diverso, possa diventare logica conseguenza del nuovo rapporto di parità tra i coniugi. Occorre, quindi, un po' più di fiducia.

Il senatore Gattoni ha concentrato il suo interesse su una questione che evidentemente gli sta molto a cuore, visto che ha presentato al Senato apposito disegno di legge: il problema della cittadinanza della moglie. Abbiamo accolto nel disegno di legge la proposta del senatore Branca riguardante la conservazione della cittadinanza italiana da parte della

donna che contrae matrimonio con uno straniero.

Il senatore Gattoni sostiene — mi sono fatto carico di leggere il disegno di legge n. 1510 da lui presentato — che il problema della cittadinanza, anche se in questa sede può essere sufficiente quanto è stato stabilito, va rivisto in un contesto più ampio. Si tratta di una materia già all'ordine del giorno della Commissione giustizia. Come spesso mi accade, onorevole Ministro, ne sono relatore; su di essa, quindi, avremo motivo di tornare. Credo comunque che della proposta Gattoni vada accolta subito la parte che si riferisce al riacquisto della cittadinanza per chi l'abbia perduta. Si è stabilito che la donna che sposa, da oggi in poi conserva la cittadinanza italiana, ma per le donne che, in seguito a matrimonio, l'hanno perduta sarà, forse, opportuno dettare una norma transitoria, come previsto nella proposta Gattoni e anche nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Branca, che ne consenta il riacquisto.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue A G R I M I, relatore). Al senatore Martinazzoli devo chiedere scusa per essere stato uno di quelli che hanno insistito perchè svolgesse un suo intervento in Aula. Egli ha detto di essere stato iscritto d'ufficio tra gli oratori; posso dire che tra i responsabili di questa iscrizione ci sono anch'io. Già in sede di Gruppo avevo ritenuto di dire che, sia per il contributo specifico al lavoro di Commissione, sia per certe interessanti aperture evidenziate in quella sede, un suo intervento in Aula sarebbe stato opportuno. La mia aspettativa e quella di tanti colleghi è stata pienamente soddisfatta poichè ha detto cose veramente originali e interessanti. Ha ribadito la sua avversione per le riforme di carta e ha detto che forse ci troviamo finalmente di fronte ad una riforma che non è e non rimarrà di carta, essen-

do organizzata in modo tale da poter sortire i benefici effetti di una libertà che per la prima volta si estrinseca pienamente nei rapporti coniugali e familiari. Avremo cioè un'unità della famiglia non sulla carta ma nei cuori, nei sentimenti, nelle volontà. È appunto attraverso quest'ansia di collaborazione e di partecipazione che potremo arrivare a vedere la famiglia italiana in una maniera diversa, più aderente alle odierne esigenze della società. Ha, poi, affermato che in questo caso cogliamo un aspetto dell'utilità del bicameralismo. Si dice spesso che il bicameralismo è una specie di trappola arrugginita che ci portiamo appresso. Tuttavia, proprio in virtù di una visione più perfezionata del diritto di famiglia, qual è stata realizzata qui in Senato rispetto all'impostazione della Camera, alla quale è doveroso ricono-

scere la paternità delle più significative innovazioni, si è data vita ad una legge fatta a misura del tempo di oggi e meglio adatta alla odierna società italiana. Il senatore Martinazzoli ha anche giustificato alcune incertezze del testo della Camera con un riferimento che non possiamo non considerare: il progetto della Camera risentiva del fatto che non era stata ancora decisa col *referendum* la questione della permanenza o meno dei casi di scioglimento del matrimonio nell'ordinamento del nostro paese. Una volta risolto quel problema si dovevano necessariamente trarre in Senato talune conclusioni.

A proposito della sovrana espressione della volontà del popolo italiano in materia di divorzio, devo dire che non mi ha molto convinto — lo dico con molta franchezza — il richiamo fattone dal senatore Averardi nel suo intervento. Egli ha detto molte cose condivisibili ed ha confermato l'adesione del suo Gruppo al progetto di legge, ma, mi pare, in una linea assai diversa da quella emersa dalla nostra elaborazione in Commissione, non rispondente a quello spirito di collaborazione e di intesa che abbiamo maturato nell'esame della legge e che ci auguriamo maturi pian piano nell'ambito delle famiglie italiane. Non vedo l'utilità di insistere non su questa cornice laica, su cui tutti concordiamo, in cui devono maturare tutte le libertà e che è, vorrei dire, tanto più preziosa, quanto più caldi sono i fermenti delle singole fedi che nell'ambito di tale cornice si muovono. Essere laici non vuol dire spegnere le fedi, ma accendere, rendere ancora più entusiasta la fede di ciascuno, nella cornice di uno Stato che deve garantire uguale e libera espressione a tutti i cittadini. Ora, presentare questo diritto di famiglia come una vittoria laicista contro le forze che vogliono rimanere ferme, trarre in ballo la Sacra Rota e il codice di diritto canonico, cose di cui non ci occupiamo e per le quali bisognerebbe avere conoscenza più appropriata dei presupposti da cui muovono, mi è sembrato un po' stonato nell'atmosfera che si era determinata, come pure mi è parso del tutto infondato intravedere una linea

continua, secondo la quale dal 12 maggio si arriva a questa riforma del diritto di famiglia per finire poi alla liberalizzazione dell'aborto. Mi dispiace che non sia presente il senatore Averardi, ma non posso non polemizzare anche in sua assenza, perchè è mio dovere dire qualcosa su questo punto. Parliamo, senatore Averardi, di cose completamente diverse: questa è una riforma di vita, che vuole dare vita, aiutare, arricchire la famiglia di affetti ed anche, dal punto di vista materiale, di beni che possano servire a sostenerla; nelle altre due ipotesi parliamo di cose certamente delicate e importanti, ma, entrambe, questioni di morte. Nessuno potrà mai convincerci che lo scioglimento del matrimonio sia un fatto di vita; non si può quindi partire dai casi di scioglimento del matrimonio per dire che, sulla stessa linea, stiamo, ora, combattendo la battaglia per il diritto di famiglia, come combatteremo, domani, quella per l'aborto. In questo disegno di legge si parla della filiazione, legittima e naturale che sia, ma di figli che vivono, non di figli che muoiono!

Il senatore La Russa ha detto che la società familiare si evolve più lentamente delle altre e quindi ha bisogno di maggiori riguardi. Questa considerazione mi sembra ovvia e porta ad una visione un po' più coraggiosa o un po' meno coraggiosa nell'esame dei problemi che la concernono. Ha poi fatto altre interessanti osservazioni a proposito del domicilio, della addebitabilità della separazione solo se richiesta, dei rapporti col codice del 1942: su qualche punto ho già risposto, su altri risponderò nel corso dell'esame degli articoli, perchè ora credo di stare veramente abusando della cortesia dei colleghi.

Il senatore Sica ha introdotto qualche osservazione interessante e nuova, su cui potremmo discutere. A proposito della maggiore età, che è uno di quegli argomenti di cui sembra che non si possa parlare, perchè bisogna soltanto approvarli subito ed il solo fermarsi a svolgere qualche considerazione porta ad essere accusati immediatamente di essere contro i giovani, egli avanza una teoria che personalmente non condivido, ma

non per questo mi sento di ritenere assolutamente infondata. Sulla tematica: emancipazione sì, emancipazione no, emancipazione a diciotto anni, emancipazione a sedici anni, emancipazione soltanto quando ci si sposa o emancipazione anche per provvedimento del giudice, egli ha introdotto una nuova ipotesi.

Non si potrebbe, ha detto, stabilire la maggiore età ad un termine voluto dalla legge ed una emancipazione automatica ad una certa età precedente? Ad esempio: ventuno anni la maggiore età e a diciott'anni l'emancipazione, non per matrimonio o per provvedimento del giudice, ma perchè a diciott'anni si è di diritto emancipati; non si è ancora maggiorenni ma si possono compiere tutti gli atti che l'emancipazione consente. È un'idea che non condivido perchè, allo stato attuale, potrebbe complicare il discorso politico; ma ciò non mi esonera dal dire che si tratta di ragionamento non privo di una logica concreta.

Egli ha, poi, fatto un riferimento alla soppressione dell'articolo 2. Confermo che l'articolo 2 è stato soppresso perchè ovvio. Dire esplicitamente che il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna, allo scopo di non far sorgere dubbi, non mi sembra necessario. (*Commenti*). Sì, in Danimarca è successo, ma in Italia non succederà, io credo, anche se non lo diciamo. Si tratta di una precisazione in un certo senso forse contraria al concetto di famiglia come società naturale che preesiste alla società statale. Non dobbiamo pretendere di regolamentarla fin dall'inizio affermando che il matrimonio avviene fra un uomo e una donna, perchè questo è già sancito nel diritto naturale.

Nella stessa linea è anche l'osservazione del senatore Cifarelli, il quale si domandava perchè nella norma sulla comunione legale, bisognasse dire « i due » coniugi, dal momento che si sa che i coniugi sono due, e potrebbe altrimenti sembrare che in qualche caso essi possano essere tre o quattro. In quel contesto a me sembra, invece, che l'espressione « i due » stia bene in quanto, parlando di comunione dei beni tra i coniugi, non sembra che possano sommarsi il patrimonio di

un primo matrimonio e quelli di matrimoni successivi.

Il senatore Lanfrè ha detto che abbiamo voluto ad ogni costo far leva sull'accordo dei coniugi e nel suo discorso ha trovato eco più che in altri l'esigenza che a qualcuno sia attribuito in famiglia il comando, anche se poi qualche collega ha potuto ironizzare sulla portata pratica di tale comando nell'ambito familiare. Ora è chiaro che la concezione del *pater familias*, sulla quale il senatore Lanfrè si è molto soffermato, risale ad un momento in cui la famiglia era veramente una società politica e non c'erano le più ampie strutture comunali, regionali, nazionali, internazionali che esistono oggi. Quando si ricorda che il *pater familias* aveva diritto di vita e di morte (e mi pare che il ministro Reale gli abbia chiesto se volesse, per caso, ripristinare anche questo) non vuol dire che egli si diletta a far fuori i membri della famiglia. Era, in realtà, a lui attribuito un potere giurisdizionale: il *pater familias* era colui che comandava, che organizzava, che guidava la famiglia e che amministrava anche la giustizia fino a pronunciare condanna di morte. Nella misura in cui la famiglia ha ridimensionato il proprio ruolo in società più ampie, quali sono, oggi, quelle nazionali e domani, speriamo, quelle supernazionali è chiaro che il *pater familias* non è più un capo politico e non può quindi avere quei poteri politici che la società attribuisce ad altri organi più rappresentativi.

Il senatore Mamiani ha fatto uno studio attento ed apprezzabile, dal quale si desume che, quando nell'aprile del 1947 l'Assemblea Costituente pose all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi limiti a garanzia dell'unità familiare, tutti pensavano che l'unità familiare dovesse avere, appunto, un vertice, un capo.

Si disse: tutte le società hanno un vertice; i poteri di questo vertice possono cambiare e col tempo cambiano, dal diritto di vita e di morte ad altri magari insignificanti o soltanto rappresentativi, ma un vertice che prima aveva autorità assoluta ed oggi può contare molto poco ci deve, comunque, essere.

Questa considerazione, alla Costituente, accomunò tutti i Gruppi politici.

Ho già detto, però, onorevoli colleghi, che con questa legge noi operiamo una rottura non col 1942 ma con tutto ciò che il 1942 si era portato dietro quasi intatto attraverso i secoli. Può sembrare troppo brusco cambiare certi rapporti a distanza di 30 anni, ma il fatto è che le situazioni erano giunte al 1942 pressochè intatte e quindi in qualche caso si devono colmare distanze di secoli. Con questa riforma viene quindi superato anche quello che hanno detto persone illustrissime, di diversa e contrastante estrazione politica, su un fatto che nel 1947 sembrava ovvio, e che oggi, invece, non si vuole più...

M A R I A N I . Bisogna allora cambiare la Costituzione perchè quella aggiunta è stata introdotta per conservare un capo.

A G R I M I , *relatore*. È vero e infatti l'ho riconosciuto. Lo spirito che li animava era quello.

S I C A . Si diceva un *primus inter pares*.

A G R I M I , *relatore*. Io non dico che il principio del *primus inter pares* sia una cosa assurda, e chi lo sostiene è in ottima compagnia: Calamandrei, Gullo, eccetera. Però siamo nel 1975 e ci sono delle cose che avvengono anche per reazione: la storia cammina anche così. Perchè, ad esempio, non abbiamo potuto dar vita ad un Senato così come auspicavano alla Costituente coloro che la pensavano come me e che ai lavori della Costituzione hanno validamente collaborato? Perchè quando si disse: nel Senato devono confluire le rappresentanze della cultura, delle professioni, delle autonomie locali, del mondo del lavoro, del mondo dell'economia, in modo che non sia un doppiopione della Camera dei deputati ma una Camera diversa, si obiettò che sarebbe stato bello ma poichè uscivamo dalla Camera dei fasci e delle corporazioni e un Senato così composto poteva apparire una nuova Camera dei

fasci e delle corporazioni, non poteva farsene nulla. Se non uscissimo da un regime secolare di gerarchia e, diciamolo pure, di dominio dell'uomo nell'ambito della famiglia il discorso avrebbe potuto essere sdrammatizzato e si sarebbe potuto discutere su una qualche diversa soluzione, ma oggi c'è il desiderio di cambiare radicalmente.

M A R I A N I . Non è così.

A G R I M I , *relatore*. Non guardiamo alle situazioni di alcune famiglie, tra le quali gli onorevoli colleghi annovereranno certamente le loro. Ci sono casi in cui la misura è colma, senatore Mariani, e sono più di quelli che non si pensi. E ciò non per cattiva volontà, ma perchè è inveterato costume pensare che sia un diritto operare in un certo modo e non c'è niente di male o di abuso in taluni comportamenti.

M A R I A N I . Le cose continueranno a essere così nonostante la legge.

A G R I M I , *relatore*. Il senatore Cucinelli ha criticato la legge guardando più avanti non perchè non contento delle cose decise, da lui ritenute buone, ma perchè ci saremmo fermati troppo presto. Il senatore Cifarelli dice che la nostra scommessa col futuro può apparire un po' troppo rischiosa; il senatore Cucinelli dice, invece, che dovevamo rischiare di più. Egli fa riferimento alla separazione senza colpa, che doveva essere mantenuta in tali termini, senza andare ad indagare i casi di addebitabilità, alle conseguenze successive troppo drastiche per il coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità. Addirittura, egli afferma (e non è che non abbia un fondamento anche questo): dal momento che avete stabilito la possibilità più ampia di riconoscimento dei figli, perchè vi siete fermati agli incestuosi? Non sono anche essi creature innocenti, venute alla luce senza loro volontà? È stato, però, già osservato che il riferimento più prudente per gli incestuosi non è fatto certo per salvaguardare l'egoismo degli adulti ma nell'interesse stesso dei figli perchè la riprovazione so-

ziale nei confronti dell'incesto fa sì che il riconoscimento lungi dallo giovare ai figli incestuosi potrebbe pregiudicare la loro convivenza nell'ambito sociale, nei rapporti col prossimo.

Devo dare atto al senatore Brosio del suo intervento lucidissimo, ordinato e coordinato. Egli si è fermato a criticare l'insieme degli articoli che riguardano i rapporti tra i coniugi, il problema del cognome della famiglia e l'intervento del giudice. Ha inoltre lanciato un'idea alla quale ha risposto il senatore Viviani per cui a me basta riferirmi all'intervento di quest'ultimo. È un'idea interessante quella di stabilire un parallelismo tra l'intervento del giudice nei rapporti tra i coniugi e quello in materia di patria potestà. Nel disaccordo tra coniugi può, però, essere pericoloso stabilire che uno dei due debba decidere: infatti se due coniugi si sono recati dal giudice per dirimere una controversia e se il giudice stesso indica quello dei due che deve decidere, colui che è stato designato può facilmente essere indotto ad assumere atteggiamenti trionfalistici e a prendere decisioni che abbiano il sapore di rivincita.

Una situazione diversa si ha se il fatto non riguarda i rapporti tra i coniugi ma problemi concernenti i figli...

BROSIO. Può essere anche peggio.

AGRIMI, *relatore*. Niente è peggio del dissidio tra marito e moglie. Si tratta di un rapporto, quello tra marito e moglie, che così come può essere fecondo di miracoli d'amore può essere fonte di sconvolgimenti catastrofici. Per quanto concerne invece i figli, considerazioni che prescindano da fatti personali possono portare a ragionare con più serenità. Devo ciò nonostante dare atto che il suggerimento del senatore Brosio appare, anche da un punto di vista sistematico, interessante.

Sto per concludere il mio intervento, anche perchè la seduta di stamani deve concludersi con la replica dell'onorevole Ministro...

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro parlerà oggi pomeriggio.

RALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo rinvio non avviene per mia richiesta.

PRESIDENTE. La responsabilità è della Presidenza.

AGRIMI, *relatore*. Meglio. Saremo oggi più riposati e quindi più attenti alle considerazioni del Ministro, sgomberato il terreno dalle molte cose, in gran parte forse inesatte, che vado dicendo.

Al senatore Pistolese ho già dato risposta sul tema, anche da lui sollevato, di una costruzione fittizia che staremmo edificando e che vogliamo codificare e imporre al paese. Mi pare di aver detto che nei rapporti personali questa nuova realtà c'è più di quanto non appaia; non c'è nei rapporti patrimoniali ma nuovi rapporti patrimoniali potranno naturalmente conseguire ad una diversa configurazione dei rapporti personali.

Che dire al senatore Carraro? Io avrei potuto anche fare a meno di replicare dopo il suo intervento perchè egli ha fatto poche osservazioni che erano però comprensive e significative di tutto il dibattito svoltosi in Commissione e qui. Non devo quindi fare altro che ripetere al senatore Carraro la gratitudine della Commissione — lo ha già fatto ieri sera il Presidente — e mia di relatore perchè anche la relazione sintetica che ho potuto compilare è stato il frutto di una certa visione globale che ho potuto acquisire durante i lavori della Commissione, anche mercede l'impronta da lui data.

Il senatore Carraro ha inoltre prefigurato alcuni emendamenti che occorre portare al testo della legge. Per quanto riguarda il domicilio, studieremo la formula che elimini gli inconvenienti derivanti dall'attuale dizione dell'articolo 1. Per l'impresa familiare è chiaro che dovremo abolire il riferimento agli usi delle comunioni tacite familiari. Per quanto riguarda infine, l'usufrutto, poichè il problema sollevato dal senatore Filetti esiste, mi pare che debba essere accettata la proposta del senatore Carraro in base alla quale, avendo deciso che i frutti dell'usufrutto vanno a beneficio della famiglia, non è più compatibile l'esistenza dell'articolo 325, il

quale dice che i frutti dell'usufrutto vanno a favore del figlio, titolare dei beni. Tenendo conto, infine, dell'istituto dell'usufrutto così come previsto dal codice civile, potrebbe essere opportuno precisare che in questo caso si tratta di un usufrutto speciale diverso da quello normale. Con questa legge infatti, stabiliamo che il figlio può chiedere conto dei beni non consumati, mentre l'usufruttuario non ha alcun diritto sui beni non consumati, se sono maturati prima che egli sia divenuto pieno proprietario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Del resto questo emerge dal testo.

A G R I M I , *relatore.* Il senatore De Carolis ha ribadito alcuni punti di vista del Gruppo democratico cristiano. Ha osservato, rifacendosi alla mia relazione, che non basta aver realizzato questa riforma; bisogna pensare alla casa, all'assetto urbanistico, agli impedimenti che tengono lontani per lungo tempo i coniugi, ai trasporti che non funzionano, alla lontananza dei posti di lavoro, al salario familiare. Si tratta di cose tutte importanti sulle quali, al di là degli *ul-timatum* che ci vengono talvolta da rumorosi cortei, dovremmo fermarci a riflettere. Per quel che riguarda il salario familiare io ho fatto riferimento alla Costituzione, ma non voglio trincerarmi dietro i principi costituzionali per considerarmi al riparo di ogni critica, anche se penso di non poter condividere certe esasperazioni dei movimenti femministi.

Secondo il precetto costituzionale alla donna deve essere assicurato soprattutto l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A. Più che soprattutto, direi anche.

A G R I M I , *relatore.* Certo, ma, con certe sottolineature del dettato costituzionale, noi vogliamo soltanto evitare il rischio di sminuire, nel momento in cui vogliamo esaltarla, l'importanza del lavoro domestico che dà diritto alla comunione dei beni anche se la mo-

glie contribuisce solo con quello alla formazione del patrimonio comune, arrivando ad esemplificare il caso del grande industriale la cui attività produca miliardi e della moglie che svolga solo il lavoro domestico, lavoro che equivale tuttavia all'apporto del marito.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ci sono dei casi in cui la moglie è intervenuta facendo essa la posizione del miliardario.

A G R I M I , *relatore.* Questo lavoro domestico esiste, è un lavoro pesante, abbiamo fatto bene a riconoscerlo, è un lavoro duro. Tutte le volte che penso al lavoro domestico, alle grandi, piccole e piccolissime cose, soprattutto alle piccolissime, del lavoro domestico rimango terrorizzato all'idea di come si possa far ciò per tutta una vita. Poi penso che si possono fare proprio perchè c'è dietro ogni piccolo gesto, ogni piccolo atto quotidiano, uggioso, una carica di calore e di affetto che dà ad esso un grande significato; altrimenti verrebbe proprio la voglia — io credo — di mandare tutto all'aria e di non volerne sapere più.

Ora, se il lavoro domestico non vien fatto dalla moglie o dalla madre qualcun'altro lo deve fare, qualcun'altro finisce col doverlo fare necessariamente. Ritengo che nessuno di noi, neanche il collega Merloni, creda davvero che mentre gli elettrodomestici lavorano la donna riposa. E va a finire — ecco perchè accennavo alle organizzazioni femministe — che se non lo fa la moglie o la madre il lavoro domestico vien fatto da qualche altra, generalmente da un'altra donna, una donna della quale in certi momenti ci si dimentica, una donna che fa un lavoro uggioso e triste, per le ragioni che dicevo prima, un lavoro ad ore, un lavoro veramente tale da non accrescere la dignità della persona. Non vedo, quindi, perchè, nei limiti del possibile, assicurando al lavoratore un salario veramente familiare non si debba far fare il lavoro domestico alla madre o alla moglie, consentendo ad altre donne, che non hanno la responsabilità e la gioia di una propria famiglia, di fare l'operaia o l'impiegata, invece che la collaboratrice domestica.

Il senatore Cifarelli ha parlato di scommessa con il futuro, ne abbiamo già accennato, ed ha anche parlato del problema del cognome della moglie. Ci meravigliamo — egli ha detto — del fatto che il cognome del marito deve essere premesso a quello della moglie mentre in Francia le donne prendono nome e cognome del marito. Nella mia relazione su questo punto ho dato una spiegazione molto elementare. Ho detto che se la famiglia è unita per lo meno si deve trovare unita attorno al nome, ed il nome della famiglia deve, quindi, precedere gli altri nomi: è, infatti, il nome della società familiare. Forse invece di dire che la moglie assume o prende il cognome del marito o aggiunge tale cognome al suo, avremmo potuto preliminarmente sdrammatizzare la questione dicendo che la famiglia ha il cognome del marito e tutti prendono il cognome della famiglia. In sostanza potremmo dare alla famiglia anche un altro cognome; tutto potremmo decidere. Però una volta dato in qualsiasi modo un nome alla famiglia, tutti prendono questo nome. Se si assume a cognome della famiglia quello del marito, dovrebbero prenderlo tutti senza discutere perchè costituisce il punto di riferimento e di unificazione. Ad un certo momento la donna esce da una famiglia con un proprio cognome (che è poi il cognome del marito della madre!) e crea un'altra famiglia; è più che naturale che uscendo da un nucleo familiare ed entrando in un nucleo nuovo premetta al suo il nome del nucleo familiare al quale dà vita.

Il senatore Arena, fra tutti coloro che si sono dimostrati piuttosto pessimisti sui pericoli insiti in questa riforma, ne ha sottolineato alcuni aspetti...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Sarebbe il liberale cattivo!

A G R I M I , *relatore.* Sì, è il liberale cattivo. Ha sottolineato, dicevo, taluni aspetti in modo più evidente. Ciò deriva certamente dal fatto che fra i senatori liberali egli ha seguito i lavori della Commissione con maggiore assiduità, compatibilmente, naturalmente, con la disastrosa organizzazione dei

nostri lavori parlamentari per cui siamo costretti ogni mercoledì e ogni giovedì a fare tutto, ponendo firme svolazzanti qua e là, senza poterci dedicare seriamente e assiduamente a nulla. Speriamo di giungere alle sessioni parlamentari, onorevole Ministro. So che non dipende da lei, ma se il Governo insiste qualcosa si potrà ottenere.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che il Parlamento non acquista prestigio rimanendo sempre aperto. Il Parlamento non è un ufficio la cui produttività dipenda dal numero delle ore di seduta. Sarebbe più logico, ed esempio, stabilire che l'Assemblea non lavori quando lavorano le Commissioni. È inutile che l'Aula rimanga aperta solo perchè fuori non si dica che siamo degli sfaticati. L'Aula dovrebbe rimanere chiusa proprio per far sapere che i parlamentari sono impegnati in altri indispensabili lavori.

Necessità di tenere il Parlamento sempre in funzione non c'è. Il prestigio del Parlamento deriva dal fatto di essere l'organo supremo di indirizzo e di controllo, le cui decisioni dovrebbero essere attese dall'opinione pubblica, all'apertura di ogni sessione parlamentare. Ora il Parlamento è sempre aperto, decide tutto e non decide niente, i parlamentari fanno solo i commessi viaggiatori, caricando sul bilancio dello Stato spese enormi di trasporto, che si potrebbero evitare se si venisse in Parlamento 15 giorni di seguito, ad esempio, rimanendo nella propria sede altrettanti giorni consecutivi.

Questo tipo di organizzazione del lavoro che ho voluto incidentalmente indicare sta a giustificare il senatore Arena, il povero sottoscritto e tanti altri colleghi che il mercoledì e il giovedì, tra le varie convocazioni, non sanno come dividersi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Mi consenta di dire che questo si inserisce nella discussione sul diritto di famiglia perchè la mancanza di sessioni turba i rapporti nelle famiglie. (*ilarità*).

A G R I M I , *relatore.* Vi sono sempre riferimenti piuttosto pungenti nelle osservazioni dell'onorevole Ministro. (*ilarità*).

Dicevo quindi che con la sua presenza in Commissione il senatore Arena ha potuto rendersi conto di alcune lacune del provvedimento, ma ella sa, senatore Arena, che su certi argomenti (l'adozione, la tutela dei minori, l'affidamento) abbiamo riconosciuto di non aver provveduto affatto, ma di aver operato solo taluni aggiustamenti. Occorrerebbero invece leggi più complete in materia di adozione e di affidamento dei minori, reclamate anche da organizzazioni e da enti assistenziali.

Senatore Viviani, il migliore commento che posso fare a quello che ella ha detto è tacere. L'ho ammirata a lungo ieri sera, soprattutto per la sua sintetica impostazione.

Abbiamo voluto superare gli egoismi individualistici. Ci siamo riusciti? Gli strumenti sono adatti? Qualche dubbio potrebbe anche permanere. Qualcosa potrebbe rivelarsi imperfetta o bisognevole di aggiustamenti ma è indiscutibile il fatto che lo spirito che ci ha animati è quello che ieri sera il senatore Viviani con tanto calore ha messo in evidenza e che crediamo di aver realizzato.

Credo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, che attraverso il con-

tributo che tanti oratori hanno dato alla discussione di questo problema si possano considerare superate anche le lamentele circa la mancata sede redigente. Alla fine si è rivelata un bene la soluzione adottata ed è stata forse anche più sbrigativa.

La discussione in Aula, l'alto contributo offerto da tutti gli oratori, il coronamento che questa sera avverrà con le dichiarazioni dell'onorevole Ministro varranno, credo, insieme al lavoro fatto da tutti noi, dal relatore di minoranza, al modestissimo relatore di maggioranza ed a tanti onorevoli colleghi, a conferire a questa pagina della vita parlamentare la dignità che essa merita. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari